

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Presidente del Consiglio dei ministri**

(PRODI)

e col **Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 OTTOBRE 1997

---

Conversione in legge del decreto-legge 27 ottobre 1997,  
n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle  
strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	4
Decreto-legge .....	»	5

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, come sostituito all'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, ha previsto che la utilizzazione per fini detentivi degli istituti di Pianosa e dell'Asinara debba cessare alla data del 31 ottobre 1997, in relazione alla realizzazione e alla valorizzazione del Parco nazionale dell'Asinara e dell'Arcipelago Toscano.

Nell'esaminare le problematiche connesse all'adozione di misure di salvaguardia per la tutela delle aree protette, nelle more dell'effettivo decollo del parco, si era ipotizzato - anche in ossequio agli ordini del giorno della Commissione giustizia del Senato del 4 dicembre 1996 e della Commissione ambiente della Camera dei deputati del 25 settembre 1997 - il mantenimento delle strutture carcerarie esistenti, che da un lato avrebbe consentito all'amministrazione penitenziaria di sperimentare forme attenuate di detenzione per soggetti di scarsa pericolosità sociale, con l'impiego dei medesimi in attività lavorative connesse alla gestione delle aree protette, e dall'altro avrebbe permesso di tradurre la stessa attività di vigilanza espletata dalla Polizia penitenziaria e dalle altre Forze di polizia in uno strumento ulteriore di salvaguardia del parco.

Ovviamente, nella pendenza delle trattative intercorse tra le amministrazioni interessate - anche locali - per addivenire alla stipula di apposita convenzione, che definisse la delimitazione dell'area utilizzabile per fini di detenzione e le modalità di accesso e di sorveglianza dell'isola, sono state sospese le operazioni di dismissione delle strutture e delle ampie aziende agricole - gestite esclusivamente dai detenuti - con gli annessi allevamenti che ospitano varie centinaia di capi di bestiame.

Le complessità degli interessi da salvaguardare, non sempre convergenti, ha reso problematico il conseguimento dell'auspicato accordo. Le trattative tra le amministrazioni interessate si sono, tuttavia, così lungamente protratte da rendere indispensabile una proroga del termine del 31 ottobre 1997 fissato dalla ricordata normativa, al fine di consentire all'amministrazione della giustizia di portare a compimento le complesse operazioni di totale dismissione degli istituti penitenziari.

Si ritiene che tale proroga - pur con il massimo impegno dell'amministrazione della giustizia per un celere trasferimento dei detenuti e del personale e per il trasloco o il conferimento all'amministrazione locale dei materiali e dei numerosi allevamenti - non possa essere inferiore a sessanta giorni.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, recante proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

*Decreto-legge 27 ottobre 1997, n. 363, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 28 ottobre 1997.*

**Proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di una breve proroga del termine per la dismissione delle strutture penitenziarie di Pianosa e dell'Asinara, al fine di portare a compimento le complesse operazioni connesse a tale dismissione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 ottobre 1997;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Il termine per la cessazione dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara, previsto dall'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge 1° settembre 1992, n. 369, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 1992, n. 422, come sostituito dall'articolo 6 del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 553, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 652, è prorogato sino al 31 dicembre 1997, al solo fine di consentire il completamento delle operazioni connesse alla definitiva dismissione delle strutture carcerarie.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 ottobre 1997

SCÀLFARO

PRODI - FLICK

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK



